

TRIBUNALE DI CASSINO

Presidenza

Linee guida condivise per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova (L. 67/14)

Il Presidente del Tribunale,

VISTO il "Protocollo sulle modalità operative per la sospensione del procedimento con messa alla prova sottoscritto il 14.05.2019 da questo Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Camera Penale e dal Direttore dell'UEPE di Frosinone;

VISTO l'art. 168-bis c.p., comma 3, che prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia subordinata alla prestazione di lavori di pubblica utilità, di durata non inferiore a giorni dieci, anche non continuativi, e per non più di otto ore giornaliere, peraltro con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato;

VISTO che la previsione del lavoro di pubblica utilità, ex art. 464-*quater*, comma 3, c.p.p., rientra nella parte prescrittiva che deve essere disposta dal Giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., sulla base del programma elaborato dall'UEPE, reputato idoneo in funzione delle esigenze sia afflittive sia rieducative del trattamento, cui è sottesa una prognosi di recidiva;

CONSIDERATO che dal complesso delle suddette disposizioni, che disciplinano l'istituto, emerge che la previsione obbligatoria del lavoro di pubblica utilità costituisce il nucleo sanzionatorio del sistema della sospensione con messa alla prova e che tale connotazione sanzionatoria induce a rilevare la mancata previsione dei criteri cui il Giudice deve attenersi nel vaglio di congruità della determinazione della durata massima; per cui in mancanza di una sua diversa determinazione, corrisponde necessariamente alla durata della sospensione del procedimento e cioè per un periodo :


- a) non superiore a 2 anni se si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta, o alternativa a quella pecuniaria;
- b) non superiore ad 1 anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria;

CONSIDERATO, tuttavia, che non essendo previsto che la prestazione di LPU debba necessariamente coprire l'intero periodo della sospensione, occorre individuare indici certi di determinazione della durata non potendosi direttamente utilizzare il canone di equipollenza dettato dall'art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000 che disciplina l'applicazione del lavoro sostitutivo, inteso quale pena o comunque sanzione di tipo sostitutivo, tale non potendosi considerare la natura e la funzione del lavoro di pubblica utilità;

PRESO ATTO della necessità, prospettata congiuntamente anche dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, dal Presidente della Camera Penale e dal Direttore dell'UEPE di Frosinone in occasione dell'incontro tecnico tenutosi il 2 marzo 2021, di pervenire all'individuazione di linee guida condivise in ordine all'indicazione, in relazione ai vari reati ed ai limiti edittali di pena previsti, del tempo di durata del periodo di messa alla prova e del numero di ore di svolgimento di lavoro di pubblica utilità e volontariato in tale periodo;

RITENUTO che, al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali sui quali impostare l'attività di rispettiva competenza, appare opportuno l'adozione delle seguenti linee guida condivise, che costituiscono parte integrante e sostanziale del richiamato strumento del protocollo in materia di MAP attualmente già in vigore:

- 1) All'udienza nella quale viene formulata la richiesta di MAP con il deposito della relativa istanza e dell'attestato di presentazione della richiesta di elaborazione di trattamento all'UEPE, il Giudice effettuerà una preliminare delibazione di ammissibilità, anche previa riqualificazione de facto sulla scorta di una valutazione in punto di diritto. Il Giudice può rigettare da subito l'istanza se non la ritiene ammissibile (in tal caso il provvedimento di rigetto viene comunicato all'UEPE, a cura della parte istante, perché interrompa l'elaborazione del programma) o, in caso di positiva delibazione, con indicazione di massima sulla prevedibile durata del periodo di messa alla prova sulla base dell'inquadramento del reato per cui si procede nella fascia di riferimento prevista nell'allegata tabella, rinviando l'udienza, al massimo di 6 mesi per soggetti liberi e di 3 mesi per quelli detenuti, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 c. 1 n. 3, c.p., al fine di consentire all'UEPE di predisporre il programma di trattamento comunicando, a cura della propria Cancelleria, il provvedimento contenente l'esito dell'udienza e la data del rinvio. Il Giudice, laddove necessario per la particolarità del caso, potrà richiedere all'UEPE anche l'effettuazione dell'indagine socio-familiare, qualora non ritenga sufficiente la documentazione presentata all'atto della richiesta;
- 2) All'udienza il Giudice, valutato positivamente il programma di trattamento, disporrà con ordinanza la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, quantificando definitivamente ed indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova, rinviando ad altra udienza fissata almeno 2 mesi dopo il termine della messa alla prova, per la verifica dell'esito della stessa, ex art. 464-septies c.p.p.;
- 3) Si conviene che la durata della messa alla prova vada a coincidere con il periodo di sospensione del procedimento e di esecuzione del programma complessivo, e quindi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di sottoposizione alla MAP davanti all'UEPE, e fino al termine finale computato in mesi;



- 4) Si conviene sulla utilità di indicare la durata della messa alla prova in relazione alla tipologia di reati con l'individuazione di *fasce omogenee di* pena nei limiti della pena edittale massima prevista per i reati contestati per i quali l'istituto è applicabile;
- 5) Si conviene che per i reati contravvenzionali previsti dal Codice della Strada e dall'art. 4 della L. 110/1975, debba, per specificità, individuarsi una durata ad hoc con fascia autonoma;
- 6) Si conviene che il rapporto tra reato-fascia/durata determinata del periodo di sospensione per MAP e lavori di pubblica utilità, possa, in ogni caso, essere derogato, *pro-reo*, in base alla seguente clausola di salvaguardia: la durata della sospensione per messa alla prova è in ogni caso determinata dal Giudice avuto riguardo alla specificità del caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati che prevedono una rilevante divaricazione tra minimo e massimo edittale e che si presentino di disvalore modesto, e tenuto conto della personalità dell'imputato;
- 7) Si individuano, pertanto, in linea con i principi sopra indicati, le seguenti **fasce di durata della sospensione del procedimento e di messa alla prova**, per varie tipologie di reato, così come di seguito:

Fascia A)	Fascia B)
Contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda	Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta **** Delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa
Periodo di messa alla prova Da 15 giorni a 1 mese	Periodo di messa alla prova Da 1 a 3 mesi


Fascia C)	Fascia D)	Fascia E)
Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni	Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni	Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni
Periodo di messa alla prova Da 3 a 6 mesi	Periodo di messa alla prova Da 5 a 8 mesi	Periodo di messa alla prova Da 6 a 11 mesi

Fascia F)	Fascia Autonoma
Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 4 anni	Contravvenzioni previste dal Codice della Strada (artt. 9-ter, 100 c.14, 116 c.15,186,186-bis,187,189) e dall'art. 4 L.110/75
Periodo di messa alla prova	Periodo di messa alla prova
Da 7 a 15 mesi	Da 2 a 5 mesi


Le presenti linee guida condivise, che affiancheranno le disposizioni di cui al Protocollo in tema di MAP sottoscritto il 14.05.2019, pur non potendo vincolare la discrezionalità interpretativa ed organizzativa dei singoli Giudici, costituiscono indirizzi generali di applicazione dell'istituto della messa alla prova, ritenuti idonei a garantire uniformi e più efficaci forme di prestazioni del servizio-giustizia penale nel Circondario del Tribunale di Cassino.

Cassino, 22 giugno 2021


Il Presidente del Tribunale di Cassino




Il Presidente della Sezione Penale




Il Procuratore della Repubblica



Il Direttore dell'UEPE di Frosinone



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cassino



Il Presidente della Camera Penale

